

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IL CONSULENTE TECNICO E IL PERITO NEL PROCESSO CIVILE, PENALE E TRIBUTARIO

L'attività del consulente tecnico d'ufficio nei procedimenti civili

Il rispetto del contraddittorio tra le parti

Avv. Monica Pereno



Il principio del contraddittorio nel processo - Definizione e fonti normative

Possibilità di replica ai mezzi di attacco e di difesa, agli argomenti, alle attività in genere posti in essere dagli altri soggetti del processo.

Assicura alle parti la possibilità di influire con la propria attività (di allegazione, deduzione, richiesta di prove, argomentazione) sul contenuto della decisione del giudice.

Al potere di una parte deve corrispondere sempre il potere simmetrico della controparte di replicare e assumere le iniziative necessarie a smentire o contraddire la deduzione dell'avversario.

E' il sistema migliore per giungere nel più alto grado possibile alla verità.

Art. 111, commi 2 e 4, Costituzione

Ogni processo si svolge nel **contraddittorio** tra le parti, **in condizioni di parità**, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. [...]

Rinvio a:

- **Art. 3 Cost.** (Principio di uguaglianza)
- **Art. 24 Cost.** (Diritto di difesa)

Art. 6, par. 1 e 3, C.E.D.U.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata **equamente**, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. [...]

Art. 101 C.p.c.

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione **una questione rilevata d'ufficio**, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Giudice «principale custode del contraddittorio» (Cass. 27773/2022)

L'attuazione del principio del contraddittorio nell'espletamento della CTU

Premessa:

Il **contraddittorio** come il solo e peculiare **metodo scientifico** conosciuto dal processo (civile) e come:

- principale **garanzia di esattezza dei risultati** della consulenza tecnica
- **misura dell'attendibilità** delle sue acquisizioni
- giustificazione **dell'alleggerimento dell'obbligo motivazionale** del giudice e, in termini più generali, della «**deferenza epistemica**» del giudice, ossia l'inevitabile subalternità in cui il giudice è **congenitamente** collocato dalla **competenza tecnica** (quindi non giuridica e non generale) di cui è (sempre più spesso) **necessario** (art. 61 c.p.c.) fare applicazione nel processo. La natura mitologica dell'idea che il giudice è sempre «perito dei periti»

L'attuazione del principio del contraddittorio nell'espletamento della CTU

1) LA NOMINA DEL CTU

- Riserva della scelta del CTU al giudice (è solo una delle opzioni possibili: Carnelutti)
- «La scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, **neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste**, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell'abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale).» (Cass. civ., Sez. I, 10/05/2023, n. 12499)
- Ricusazione su istanza di parte (artt. 192- 63 – 51 c.p.c. – casi di sostituzione del giudice) e sostituzione del CTU per gravi motivi

2) LA FORMULAZIONE DEL QUESITO

«Non è affetta da nullità la consulenza tecnica d'ufficio che, richiesta dalla parte al fine di verificare la derivazione delle infiltrazioni dai lavori di ristrutturazione e trasformazioni eseguiti nell'unità abitativa sovrastante, ispezioni il locus rei alla ricerca di una possibile causa delle infiltrazioni lamentate, come da mandato conferito dal Giudice. **La formulazione dei quesiti rientra, invero, nei poteri discrezionali del Giudice del merito, con la conseguenza che non costituisce violazione dei diritti della difesa la formulazione di quesiti diversi da quelli ritenuti necessari da una delle parti, sempre che i difensori siano stati posti in condizione di presenziare alle operazioni e di porre istanze e osservazioni ritenute necessarie e pertinenti.**» (Cass. civ., Sez. III, 05/02/2013, n. 2663)

Il contraddittorio sul quesito: - all'udienza del giuramento CTU; - se non si tiene l'udienza per il giuramento del CTU (193 comma 2 c.p.c.), il giudice spesso autorizza note scritte sul quesito ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

3) IL SUBPROCEDIMENTO ISTRUTTORIO – IL CONTRADDITTORIO TECNICO ANTICIPATO – LA SCANSIONE DELLA DIALETTICA TECNICA TRA CTU E CTP

I – LA FACOLTA' DI NOMINA DEL CONSULENTE DI PARTE

- **Art. 201 C.p.c.**

« Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare [deposito telematico] la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico»

Il **termine** per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura **ordinatoria** e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata **dopo la sua scadenza**, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato (Cass.25662/2014, ove però si legge che: la gravità della richiesta non può essere insita nella stessa e sola natura del procedimento, ancorchè delicato per gli interessi primari coinvolti – nel caso di specie di apertura dello stato di adottabilità di un minore)

«Il consulente della parte, oltre ad **assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni** del consulente del giudice, **partecipa all'udienza e alla camera di consiglio** ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.» (rinvio all'art. 197 c.p.c.: «Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori»).

- **Art. 91 disp. Att. C.p.c.**

«Il cancelliere deve dare **comunicazione** al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.» [doppia comunicazione: comunicazione del CTU alla parte ex art. 90 Disp. att. C.p.c.]

II – IL CONTRADDITTORIO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI – Formulazione di istanze e osservazioni nel corso delle operazioni peritali

- **Art. 194 comma 2 c.p.c.**

«Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono **intervenire** alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, **osservazioni** [inducono il CTU a riflettere, ad. es. sulla **metodologia** da seguire, sulla particolarità del caso] e **istanze** [inducono il CTU ad agire, ad es. compia certe indagini, effettui certi esami ecc.]».

- **Art. 90 disp. att. c.p.c.**

« Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare **comunicazione** alle parti del giorno, ora e luogo **di inizio delle operazioni**, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.»

Il perito non è tenuto a comunicare le date in cui le operazioni proseguono, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo. A meno che le operazioni non siano rinviate a data da destinarsi: in questo caso il CTU deve avvisare della ripresa delle operazioni.

«Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice. **In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali**»

La comunicazione è a cura della parte; in mancanza di sua evidenza il CTU non può tener conto delle osservazioni. In pratica, per evitare spreco di attività peritale, è preferibile che il CTU rifiuti ricevere le osservazioni se dal documento non risulti evidenza della comunicazione alla controparte.

- **Art. 92 disp. att. c.p.c.**

« Se durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo sorgono **questioni** sui poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informare il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.»

Il possibile oggetto di questo **subprocedimento incidentale**: estensione delle indagini a fatti che non hanno formato oggetto del quesito ma connessi, ammissione o esclusione di un ctp se è controversa la regolarità della sua nomina, tipo e quantità di esami o di indagini che il CTU deve eseguire, utilizzabilità di documenti irrualmente prodotti

III – IL CONTRADDITTORIO NELLA FASE DELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO PERITALE – Le note critiche alla relazione peritale - L'art. 195 commi 2-3 c.p.c. come modificato dalla Legge 69/2009

Comma 2 «Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale **inserisce anche le osservazioni e le istanze** delle parti».

Comma 3 «La relazione deve essere **trasmessa** dal consulente alle **parti costituite** nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una **sintetica valutazione** sulle stesse».

[il comma 3 aggiunto ex novo dalla Legge 69/2009]

Questioni:

- Nozione di **trasmissione**: deformalizzazione del contraddittorio, in ogni caso forma che consenta l'accertamento della effettiva ricezione (PEC, consegna a mano con presa visione)
- Parti costituite: solo **gli avvocati**, ex art. 170 c.p.c. Nessuna comunicazione ai contumaci
- Se il mancato inoltro delle note critiche alla bozza di CTU comporti decadenza per la parte: secondo Cass. SU 5264/2022 **il secondo termine di cui all'art. 195 C.p.c. ha natura ordinatoria**, alla parte non è precluso sollevare osservazioni e rilievi (che non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento di formazione della CTU) anche in comparsa conclusionale o in appello. Il giudice può però tenere conto di questa condotta della parte nella regolamentazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.

Le conseguenze della violazione del principio del contraddittorio- La nullità della CTU

I vizi che riguardano gli atti del CTU e la sua relazione sono qualificati con riferimento al sistema delle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e ss. C.p.c. (da ultimo anche Cass. SU 3086/2022, che ha escluso il ricorso a diverse categorie di invalidità, quali l'«inutilizzabilità» o «inammissibilità»)

I vizi che infirmano l'operato del CTU **per violazione del principio del contraddittorio:**

- sono fonte di **nullità relativa**, con applicazione dell'art. 157 comma 2 C.p.c. (rilevabilità ad opera della parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia dell'atto)
- ove tempestivamente rilevati, e disattesi dal giudice che fonda il suo convincimento sulla CTU nulla, possono riverberarsi sulla sentenza in termini (non tanto di nullità derivata) di carenza di (valida) motivazione (Cass. 16441/2011)

Casisitica

- Omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali al CTP ex art. 91 disp. att. C.p.c. è innocua, se la comunicazione è stata fatta ritualmente alla parte incaricante
- Omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali alla parte è causa di nullità, anche se la comunicazione è stata fatta al CTP, ma è sanata dalla comparizione della parte
- Non è richiesta a pena di nullità la verbalizzazione delle operazioni peritali compiute dal perito senza la presenza del giudice. Se verbalizza, il CTU è pubblico ufficiale (querela di falso)
- Comunicazione della bozza della relazione peritale ai soli CTP e non agli avvocati è causa di nullità (sanabile se si dimostra che il CTP ha trasmesso la relazione del CTU all'avvocato)
- Violazione del termine per invio della bozza: nullità relativa, le parti possono non depositare le osservazioni nel termine fissato e formulare istanza all'udienza successiva per la concessione di nuovo termine

- Violazione del termine per il deposito della relazione in cancelleria: non è causa di nullità [grave motivo di sostituzione], le parti avranno diritto a ulteriore termine per esame della relazione e delle osservazioni del CTU alle loro osservazioni
- **Accertamento** da parte del CTU, nei limiti delle indagini affidate dal giudice, **di fatti (accessori) non oggetto di diretta capitolazione delle parti o esame di documenti non prodotti dalle parti, senza attivazione del contraddittorio processuale**, comporta nullità relativa della CTU (Cass. Sez. Unite 3086 e 6500/2022)
- Acquisizione da parte del CTU (in consulenza non contabile) di documenti probanti dei **fatti principali dedotti dalle parti**, per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza di ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c., non comporta nullità della CTU (Cass. 3947/2025, in un caso di acquisizione da parte del CTU, presso l'Agenzia delle Entrate, di documentazione comprovante l'esistenza di contratti di locazione degli immobili in comproprietà, in azione di rendiconto sulla gestione di beni in comunione da parte di uno dei comproprietari).

- Nell'ambito della **consulenza contabile ex art. 198 C.p.c.**, l'acquisizione da parte del CTU, senza il **consenso** delle **PARTI**, di documenti volti a provare **fatti principali dedotti dalle parti**, costituisce causa di nullità relativa. Sulle **modalità di espressione del consenso**, nel silenzio dell'art. 198 C.p.c.: anche tacito o implicito o per *facta concludentia*. **Da chi deve provenire l'assenso? Dal legale della parte? O è sufficiente la mancata formulazione di rilievi da parte del CTP nel corso delle operazioni peritali?** Sul punto, in casi di CTU contabile in contenzioso bancario:

(i) Cass. 1763/2024, il CTU ha acquisito e/c e copia dei contratti di apertura di credito forniti dall'attore oltre i termini preclusivi e la Banca convenuta ha eccepito la nullità della CTU nella prima difesa utile dopo il deposito della CTU, senza che il proprio CTP avesse sollevato la questione (NB: Contra, ma senza argomentare: Cass. SU 6500/2022)

(ii) Cass. 16012/2024, gli e/c e i contratti di credito erano stati forniti al CTU a mezzo pec dal legale della Banca. La Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nulla la CTU senza tenere in conto dell'avvenuto invio dei documenti da parte del legale della Banca, parte controinteressata (assenso tacito/per *facta concludentia*)

- **L'unico caso di nullità assoluta della CTU: l'accertamento di fatti principali diversi** da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio. In questo caso il CTU **viola** non il principio del contraddittorio, ma **il principio della domanda ed il principio dispositivo**, insormontabile anche per il giudice, con conseguente nullità assoluta rilevabile d'ufficio che si traduce, in difetto, di motivo di impugnazione della sentenza da farsi valere con la sua impugnazione ex art. 161 c.p.c. (Cass. SU 3086 e 6500/2022)

Cass. civ., Sez. III, 08/06/2023, n. 16196

«In tema di consulenza tecnica d'ufficio, **l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo**, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; **la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione**, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.»

Cass. civ., Sez. I, 22/09/2022, n. 27773

«In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della **necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali**, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione ad una consulenza tecnica disposta per l'audizione del minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, svoltasi con **la radicale esclusione della partecipazione alle operazioni del consulente e del legale di una delle parti, aveva ritenuto sufficiente la mera possibilità di ascolto successivo della registrazione audio del colloquio**, pur potendosi adottare altre idonee misure atte a contemperare la riservatezza della coppia affidataria e la serenità del minore con il diritto di difesa spettante ai genitori biologici di quest'ultimo).»

Cass. civ., Sez. II, 05/02/2020, n. 2671

«In tema di procedimento civile, non costituisce motivo di nullità della consulenza tecnica d'ufficio il fatto che **l'ausiliario abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni di un proprio collaboratore**, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, ferma restando la necessità che l'operato del collaboratore non sostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori il proprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonome considerazioni.»

Cass. civ., Sez. III, 18/11/2020, n. 26304

«In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., **l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti**, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente. (Nella specie, la S.C. - rilevando che **tutte le operazioni erano state espletate dal consulente tecnico d'ufficio in assoluta solitudine**, senza che alle parti fosse stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle ulteriori attività - ha cassato la decisione di merito che, in ragione della possibilità di un controllo successivo sull'elaborato peritale, aveva respinto l'eccezione di nullità reiterata con l'appello).»

Cass. civ., Sez. II, 14/02/2017, n. 3893

«Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, **sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente**, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.»

L'attività del consulente tecnico d'ufficio nei procedimenti civili

Il valore degli atti compiuti dal CTU ai fini della decisione

E' evidente che l'istituto della CTU è **COMPLEMENTARE** rispetto alla **FUNZIONE DECISORIA** decisoria riservata al giudice.

Partiamo da due definizioni ad effetto:

- a) Il CTU come «**protesi del cervello del giudice**»
- b) Il Giudice come «**peritus peritorum**»

Con la prima espressione si enfatizza la qualificazione del CTU come ausiliare di giustizia, scelto dal giudice: scelta del Codice di Procedura Civile Italiano del 1940, in discontinuità rispetto al previgente codice del 1965

Prendendo le mosse e valorizzando il dato normativo, le SU della Cassazione con le «sentenze gemelle» nn. 3860 e 6500 del febbraio 2022 affermano la «oggettiva convergenza di funzioni tra giudice e consulente tecnico, essendo le loro attività (quando il giudice reputi necessaria quella del CTU) **complementari ai fini dell'esercizio della giurisdizione.**

Il CTU:

- integra l'attività decisoria del giudice operato del giudice
- rendendo possibile la giustizia del caso di specie
- **scongiurando il pericolo di una pronuncia di non liquet**, non ammessa dall'ordinamento.

Con la seconda definizione, del giudice «**peritus peritorum**» ricorrente nella giurisprudenza (Cass. 18560/2024), si recupera la «sovraordinazione» del giudice al CTU, consentendogli di **disattendere anche le argomentazioni tecniche** svolte dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione, e quindi entrare nel **merito** della consulenza tecnica, oltre che **nel metodo**.

Quando:

- le motivazioni siano intimamente contraddittorie o quando
- il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche.

In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di **un'adeguata motivazione**, esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie di Cass. 18560/2024 si trattava di una CTU contabile disposta in un contenzioso bancario in cui la Corte d'appello ha dissentito dalla CTU poiché «le integrazioni matematiche non erano sorrette da dati documentali, né utilizzabili per colmare le carenze probatorie». Si è escluso che sia così violato il divieto di uso della scienza privata, poiché la Corte d'appello ha accertato che non sussistevano documenti di sostegno alle formule utilizzate dal CTU)

In dottrina si evidenzia il paradosso del giudice che prima nomina il CTU, riconoscendo la propria ignoranza tecnica, e poi assume il ruolo di *peritus peritorum* per sindacare nel merito l'operato del consulente stesso, senza avere la necessaria competenza al riguardo.

L'attenuazione del paradosso: il rinnovo della CTU e la sostituzione del CTU per gravi motivi (art. 196 C.p.c.), facoltà del giudice (rispetto al cui esercizio le parti possono farsi promotrici)

GRADUAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE RISPETTO ALLE RISULTANZE DELLA CTU

SE IL GIUDICE CONDIVIDE LE RISULTANZE PERITALI:

- può decidere la causa senza motivare la sua adesione quando mancano contestazioni e critiche ad opera di una delle parti (Cass. 1025/2018);
- se ci sono contestazioni o critiche, e il CTU ne ha tenuto conto, replicandovi, nella sua relazione ai sensi dell'art. 195, il giudice può limitarsi ad aderire alle conclusioni del CTU senza soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei CTP che restano implicitamente disattese (Cass. 21970/2020)
- se le contestazioni o critiche delle parti alla CTU non sono state oggetto di replica da parte il CTU, il giudice è tenuto a motivare in merito alle stesse.

Tanto più agevole sarà la motivazione del giudice, e quindi tanto meglio il CTU avrà assolto al suo compito, anche «alleggerendo l'obbligo motivazionale» quanto più nella propria relazione egli abbia:

- dato atto di aver considerato lo stato complessivo delle conoscenze esistenti al momento della consulenza e aver assunto tali conoscenze nella relazione
- illustrato la bibliografia del settore presa in considerazione
- esposto il metodo di indagine seguito
- dimostrato la corrispondenza del metodo ai percorsi accreditati in quell'ambito dal sapere tecnico e scientifico del momento.

SE IL GIUDICE NON CONDIVIDE LE RISULTANZE PERITALI

Salva sempre la facoltà di rinnovazione (art. 196 c.p.c.)

- Può disattendere la CTU attraverso una **motivazione congruamente motivata** ed ancorata alle risultanze processuali, indicando gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti del consulente, senza che ciò implichi la necessità di un supplemento di indagine (Cass. 19468/2019, Cass. 1025/2018).

Bibliografia

La consulenza tecnica d'ufficio. Funzione, oggetto, sindacabilità, (a cura di) Salvatore Patti e Roberto Poli, Giappichelli, 2024

Prassi e tecnica della consulenza forense. Ruolo della scienza nella moderna C.T.U., di Bernardino Chiaia, Marco Rossetti e Maura Sabbione, Giappichelli Linea Professionale, 2023

Il giudice e l'esperto. Deferenza epistemica e deferenza semantica nel processo, di M. Ubertone, Torino, 2022

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Cass. civ., Sez. Un., 01/02/2022, n. 3086

Cinque principi di diritto:

- 1) «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.»
- 2) «in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.»

Cass. civ., Sez. Un., 01/02/2022, n. 3086

3) «In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni».

4) «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso».

5) «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.»